

Appendice 2 – Definizioni sintetiche di alcune espressioni selezionate

Nota: nel seguito sono riportate, in sintesi, le definizioni di alcune espressioni selezionate; esse intendono assisterla nella compilazione del presente modulo. Per ulteriori dettagli si rimanda al “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (“CRS”) dell’OCSE, al “Commentary” (commento) associato al CRS e alle linee guida nazionali. Questi documenti sono reperibili sul portale relativo allo scambio automatico di informazioni dell’OCSE.

In caso di domande la preghiamo di rivolgersi al suo consulente fiscale o all’autorità fiscale locale.

Titolare del conto o Titolare del conto SAI

Il “titolare del conto” è la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario dall’istituto finanziario presso cui è intrattenuto il conto, indipendentemente dal fatto che tale persona sia una flow through entity. Pertanto, se ad esempio un trust o una proprietà immobiliare è elencato(a) come titolare o proprietario(a) di un conto finanziario, il titolare del conto sarà il trust o la proprietà immobiliare e non il trustee o i proprietari o beneficiari del trust. Analogamente, se una società di persone è elencata come titolare o proprietaria di un conto finanziario, il titolare del conto sarà la società di persone e non i soci della società di persone. Non si considera titolare del conto la persona, diversa da un istituto finanziario, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un’altra persona in qualità di agente, custode, persona designata, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale è intrattenuto il conto.

Active NFE

Un’entità non finanziaria è una Active NFE se soddisfa uno dei seguenti criteri. In sintesi, tali criteri riguardano:

- Active NFE per reddito e attività;
- entità non finanziarie (NFE) quotate;
- entità governative, organizzazioni internazionali, banche centrali o loro entità interamente controllate;
- entità non finanziarie holding che fanno parte di un gruppo non finanziario;
- entità non finanziarie start-up;
- entità non finanziarie in fase di liquidazione o che escono da una procedura di fallimento;
- treasury center che fanno parte di un gruppo non finanziario; o
- entità non finanziarie senza scopo di lucro.

Un’entità viene classificata come Active NFE se soddisfa uno qualsiasi dei seguenti criteri:

- (a) meno del 50% del reddito lordo dell’entità non finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è costituito da reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’entità non finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è costituito da attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- (b) il capitale dell’entità non finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’entità non finanziaria è un’entità collegata di un’entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
- (c) l’entità non finanziaria è un’entità governativa, un’organizzazione internazionale, una banca centrale o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- (d) tutte le attività dell’entità non finanziaria consistono fondamentalmente nel detenere (per intero o in parte) le azioni in circolazione di, o fornire finanziamenti e servizi a, una o più società affiliate impegnate in operazioni o in attività diverse da quelle di un istituto finanziario, fatto salvo il caso in cui un’entità non possa qualificarsi con tale status poiché essa opera (o si presenta) come un fondo d’investimento, quale un fondo private equity, fondo di capitale di rischio, fondo di leveraged buyout, o come qualsiasi veicolo d’investimento il cui obiettivo è acquisire o sovvenzionare società, quindi detenere interessi in tali società come beni capitali per scopi d’investimento;
- (e) l’entità non finanziaria non svolge ancora un’attività aziendale e non ha un’esperienza operativa (“entità non finanziaria start-up”) ma investe capitale in attività con l’intento di gestire un’attività diversa da quella di un istituto finanziario, a

Pagina 6/11

condizione che l'entità non finanziaria non si qualifichi per questa eccezione in una data che ricade 24 mesi dopo la data di organizzazione iniziale dell'entità non finanziaria;

- (f) l'entità non finanziaria non è stata un istituto finanziario negli ultimi cinque anni ed è in fase di liquidazione del suo patrimonio o di riorganizzazione con l'obiettivo di continuare o ricominciare a operare in un settore di attività diverso da quello di un istituto finanziario;
- (g) l'entità non finanziaria è impegnata principalmente in transazioni finanziarie e di copertura con, o per, entità collegate che non sono istituti finanziari e non forniscono servizi di finanziamento o copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate sia impegnato principalmente in un'attività diversa da quella di un istituto finanziario; o
- (h) l'entità non finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti ("entità non finanziaria senza scopo di lucro"):
 - (i) è stata costituita ed è gestita nella propria giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, benefiche, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nella propria giurisdizione di residenza ed è rappresentata da una organizzazione professionale, un'associazione di settore, una camera di commercio, un'organizzazione incentrata sui temi del lavoro, dell'agricoltura o dell'orticoltura, un'associazione civica o un'organizzazione gestita esclusivamente per la promozione del benessere sociale;
 - (ii) è esente dall'imposta sul reddito nella propria giurisdizione di residenza;
 - (iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse patrimoniale o economico nel suo reddito o patrimonio;
 - (iv) il diritto applicabile della giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria non consentono che il reddito o il patrimonio dell'entità venga distribuito a, o applicato a beneficio di, una persona privata o entità non di pubblica utilità che non siano conformi alle finalità delle attività di pubblica utilità dell'entità non finanziaria, o come pagamento di un ragionevole compenso per i servizi prestati, o come pagamento che rappresenti il valore equo di mercato dei beni immobili che l'entità non finanziaria ha acquistato; e
 - (v) il diritto applicabile della giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria richiedono che, al momento della liquidazione o dello scioglimento dell'entità non finanziaria, tutti i suoi patrimoni vengano distribuiti a un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o devoluti al governo della giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o a eventuali sottodivisioni politiche appartenenti a esso.

Nota: alcune entità (come le NFFE sul territorio statunitense) possono qualificarsi con lo status di Active NFFE ai sensi del FATCA ma non come Active NFE ai sensi del CRS.

Controllo

Il "controllo" su un'entità viene generalmente esercitato dalla(e) persona(e) fisica(fisiche) che in ultima analisi detiene (detengono) una quota di partecipazione di controllo (tipicamente in base a una determinata percentuale (ad es. il 25%) – fatta salva la normativa AML/KYC locale per l'identificazione della clientela e la prevenzione del riciclaggio) dell'entità. Laddove non vi siano persone fisiche che esercitino il controllo mediante quote di partecipazione, le Controlling Person saranno le persone fisiche che esercitano il controllo dell'entità con altri mezzi. Laddove non vi siano persone fisiche identificate come esercitanti il controllo dell'entità mediante quote di partecipazione, sarà considerata persona oggetto di comunicazione ai sensi del CRS la persona fisica che detiene la posizione di dirigente senior.

Controlling Person

Le "Controlling Person" (persone che esercitano il controllo) sono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Se l'entità è trattata come "Passive NFE", l'istituto finanziario deve determinare se tali Controlling Person siano le persone oggetto della comunicazione o meno. Questa definizione corrisponde all'espressione di "avente diritto economico" descritta nella Raccomandazione 10 e nella Nota interpretativa sulla raccomandazione 10, incluse nelle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (come adottate nel febbraio 2012).

Nel caso di un trust, per Controlling Person si intendono il o i settlor, il o i trustee, l'eventuale o gli eventuali protector, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le categorie di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di controllo o di proprietà). Ai sensi del CRS, settlor, trustee, protector (se del caso) e beneficiari o categorie di beneficiari sono sempre trattati come Controlling Person di un trust, a

prescindere dal fatto che qualcuno di essi eserciti effettivamente il controllo sulle attività del trust.

Se un'entità è controllata da un'altra entità, è necessario esaminare tutte le entità per individuare le persone fisiche che in ultima analisi la controllano.

Nel caso di un rapporto giuridico diverso da un trust, l'espressione "Controlling Person" si riferisce alle persone in posizioni equivalenti o simili.

Ente di custodia

Con l'espressione "ente di custodia" si intende un'entità che opera sostanzialmente nel mantenimento di attività finanziarie per conto di altri. Ciò avviene se il reddito lordo dell'entità derivante dalla detenzione di attività finanziarie e da servizi finanziari annessi è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'entità nel corso del più corto tra i seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l'ultimo giorno di un periodo contabile diverso da un anno civile) precedente l'anno in cui avviene la determinazione; o (ii) il periodo nel quale l'entità è esistita.

Ente di deposito

Con l'espressione "ente di deposito" si intende qualsiasi entità che normalmente accetti depositi nell'ambito di un'attività bancaria o simile.

FATCA

Con il termine FATCA si indicano le norme statunitensi comunemente note come Foreign Account Tax Compliance Act, che sono entrate a far parte del diritto statunitense il 18 marzo 2010 nell'ambito dell'Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act. Il FATCA crea un nuovo regime di comunicazione delle informazioni e applicazione dell'imposta alla fonte per i pagamenti effettuati a determinati istituti finanziari e ad altre entità non statunitensi.

Entità

Per "entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico, quale una società di capitali, un'organizzazione, una società di persone, un trust o una fondazione. Questo termine si riferisce a qualsiasi persona diversa da un singolo individuo (per es. una persona fisica).

Istituto finanziario

Con il termine "istituto finanziario" si intende un'"istituzione di deposito", un'"istituzione di custodia", un'"entità di investimento" o un'"impresa di assicurazioni specificata". Si prega di consultare le linee guida nazionali rilevanti e il CRS per ulteriori definizioni circa la classificazione applicabile degli istituti finanziari.

Entità di investimento

Il termine "entità di investimento" si riferisce a due tipi di entità:

- (a) Un'entità che, nell'ambito del proprio business, svolge una o più delle seguenti attività od operazioni a favore o per conto di un cliente:
- negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti finanziari derivati, ecc.); operazioni del mercato valutario;
 - operazioni su cambi, tassi d'interesse e strumenti indicizzati; negoziazione di titoli trasferibili o commodity future;
 - gestione del portafoglio individuale o collettiva; oppure
 - investimento, amministrazione o gestione di altro tipo di attività finanziarie o denaro per conto di altre persone.
- Tali attività od operazioni non includono la consulenza d'investimento non vincolante nei confronti di un cliente.
- (b) La seconda tipologia di "entità di investimento" ("entità di investimento gestita da un altro istituto finanziario") comprende qualsiasi entità il cui reddito lordo è attribuibile principalmente all'investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, qualora l'entità sia gestita da un'altra entità costituita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o il primo tipo di entità di investimento.

Entità di investimento gestita professionalmente (PMIE) ubicata in una giurisdizione non partecipante

Con l'espressione "PMIE ubicata in una giurisdizione non partecipante" si intende qualsiasi entità il cui reddito lordo è attribuibile principalmente all'investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, qualora l'entità (i) sia gestita da un istituto finanziario e (ii) non sia costituita da un istituto finanziario in una giurisdizione partecipante.

Entità di investimento gestita professionalmente (PMIE) da un altro istituto finanziario

Un'entità è "gestita da" un'altra entità se l'entità di gestione svolge per conto dell'entità gestita, direttamente o tramite un altro fornitore di servizi, una delle attività od operazioni descritte nella clausola (i) della sopra riportata definizione di "entità di investimento".

Si può affermare che un'entità gestisca un'altra entità solo se la prima ha l'autorità discrezionale per gestire (in tutto o in parte) le attività della seconda. Se un'entità è gestita da un insieme di istituti finanziari, entità non finanziarie o persone fisiche, si riterrà che l'entità è gestita da un'altra entità costituita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o dal primo tipo di entità di investimento se una qualsiasi delle entità che effettuano la gestione è costituita da una tale entità.

NFE

Una "NFE" (entità non finanziaria) è un'entità non costituita da un istituto finanziario.

Istituto finanziario non tenuto alla comunicazione

Per "istituto finanziario non tenuto alla comunicazione" si intende qualsiasi istituto finanziario che è:

- un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, fatta eccezione per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attività finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito;
- un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale; o un emittente qualificato di carte di credito;
- un veicolo d'investimento collettivo esente; o
- un trust autocertificato dal trustee, vale a dire un trust nella misura in cui il rispettivo trustee sia un istituto finanziario tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust;
- qualsiasi altra entità definita come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione nel diritto nazionale di una giurisdizione.

Giurisdizione partecipante

Per "giurisdizione partecipante" si intende una giurisdizione con cui la giurisdizione dell'istituto finanziario che intrattiene il conto abbia stipulato un accordo, avente per oggetto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari specificate nel Common Reporting Standard, e che figuri in un elenco pubblicato.

Istituto finanziario di una giurisdizione partecipante

Con l'espressione "istituto finanziario di una giurisdizione partecipante" si intende (i) qualsiasi istituto finanziario che sia residente sotto il profilo fiscale in una giurisdizione partecipante, ma escludendo le eventuali succursali di tale istituto finanziario che sono ubicate al di fuori di tale giurisdizione, e (ii) qualsiasi succursale di tale istituto finanziario che non sia residente sotto il profilo fiscale in una giurisdizione partecipante, a condizione che tale succursale sia ubicata in tale giurisdizione partecipante.

Passive NFE

Ai sensi del CRS, per "Passive NFE" si intende qualsiasi entità non finanziaria che non sia una Active NFE né una PMIE.

Entità collegata

Un'entità rappresenta un'"entità collegata" di un'altra entità se una qualsiasi delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tale scopo, il concetto di controllo comprende la partecipazione diretta o indiretta in oltre il 50% dei diritti di voto e del valore di un'entità.

Conto oggetto di comunicazione

Per “conto oggetto di comunicazione” si intende un conto detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva (Passive NFE) avente una o più persone che esercitano il controllo, le quali sono persone oggetto di comunicazione.

Giurisdizione oggetto di comunicazione

Per giurisdizione oggetto di comunicazione si intende una giurisdizione con cui sussiste un obbligo a notificare informazioni relative a conti finanziari e che figura in un elenco pubblicato.

Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione

Una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione è un’entità che è residente sotto il profilo fiscale in qualsiasi giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della sua normativa fiscale, con riferimento alle leggi locali della giurisdizione nel quale l’entità è costituita, registrata o gestita. Un’entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. Pertanto, se un’entità certifica di non avere residenza ai fini fiscali, essa deve compilare il modulo indicando l’indirizzo della propria sede principale.

Le entità con doppia residenza possono fare riferimento alle apposite regole di risoluzione contenute nelle convenzioni fiscali (ove applicabile) e determinare in questo modo la loro residenza ai fini fiscali.

Persona oggetto di comunicazione

Una “persona oggetto di comunicazione” è definita come una “persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione” diversa da:

- una società di capitali le cui azioni siano negoziate regolarmente in uno o più mercati di valori mobiliari regolamentati;
- qualsiasi società che sia un’entità collegata a una società di capitali descritta nella clausola (i);
- un’entità governativa;
- un’organizzazione internazionale;
- una banca centrale o
- un istituto finanziario (ad eccezione delle PMIE) ai sensi del CRS diverso dagli istituti finanziari di una giurisdizione partecipante. Tali entità di investimento vengono invece trattate come Passive NFE.

Residente ai fini fiscali

Ogni giurisdizione ha le proprie regole per definire la residenza ai fini fiscali. Le singole giurisdizioni hanno inserito nel portale relativo allo scambio automatico di informazioni dell’OCSE i propri criteri per determinare se un’entità sia residente ai fini fiscali in tale giurisdizione o meno. In generale, un’entità è da ritenersi residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, ai sensi delle leggi di tale giurisdizione (comprese le convenzioni fiscali), paga o dovrebbe pagare le imposte in tale giurisdizione in ragione del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di registrazione o direzione o di qualsivoglia altro criterio di analoga natura, e non solo quelle provenienti da fonti ubicate in tale giurisdizione. Le entità con doppia residenza possono fare riferimento alle apposite regole di risoluzione contenute nelle convenzioni fiscali (ove applicabile) per sciogliere il nodo della doppia residenza e determinare in questo modo la loro residenza ai fini fiscali. Un’entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. Per maggiori informazioni sulla residenza fiscale la invitiamo a consultare il suo consulente fiscale o a visitare il portale relativo allo scambio automatico di informazioni dell’OCSE.

Impresa di assicurazioni specificata

Con l’espressione “impresa di assicurazioni specificata” si intende qualsiasi entità costituita da una compagnia assicurativa (o holding di una compagnia assicurativa) che emetta, o che sia obbligata ad effettuare pagamenti a fronte di, contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita.

NIF (compreso il concetto di equivalente funzionale)

L'espressione "NIF" si riferisce a un numero di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, a un equivalente funzionale. Il NIF è una combinazione unica di lettere o numeri assegnata da una giurisdizione a una persona fisica o a un'entità e utilizzata per identificare la persona fisica o l'entità ai fini dell'amministrazione del diritto fiscale di tale giurisdizione. Ulteriori dettagli circa i NIF idonei sono disponibili sul portale relativo allo scambio automatico di informazioni dell'OCSE.

Alcune giurisdizioni non emettono un NIF. Tuttavia, tali giurisdizioni spesso utilizzano un altro tipo di codice con un elevato livello di integrità e con valenza di identificazione equivalente (il cosiddetto "equivalente funzionale"). Esempi di un tale tipo di codice comprendono, per le entità, il codice/numero di registrazione dell'azienda/società.